

5-01153 Apposizione del visto di conformità per la trasmissione della dichiarazione dei redditi ai fini della regolarizzazione delle violazioni formali

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali che i soggetti abilitati alla trasmissione telematica dei modelli possono apporre evidenziando che, a tal fine, essi devono presentare preventivamente una comunicazione alla Direzione Regionale dell'Agencia delle entrate competente in base al proprio domicilio fiscale.

Gli Onorevoli lamentano che, talvolta, pur in presenza dei requisiti di legge, i contribuenti, per i quali si è proceduto all'apposizione del visto, ricevono comunicazione di nullità e contestuale irrogazione di sanzioni ed interessi per l'utilizzo indebito dei crediti vistati senza autorizzazione, a causa del mancato invio della predetta comunicazione preventiva.

A parere degli interroganti si tratterebbe di violazioni di carattere meramente formale che vengono contestate dalla direzione regionale dell'Agencia delle entrate competente al contribuente nonché al professionista che era titolato all'adempimento della pratica.

Pertanto, tenuto conto che con provvedimento direttoriale dell'Agencia delle entrate del 30 gennaio 2023 è stata confermata la possibilità di regolarizzare, per ciascun periodo di imposta, le irregolarità, le infrazioni, l'inosservanza di obblighi e di adempimenti formali, l'Onorevole chiede «se non si ritenga che quanto esposto in premessa, con specifico riguardo alla comunicazione preventiva e agli errori formali per le violazioni collegate al visto di conformità, ovvero del visto omesso o irregolare, possa rientrare nella regolarizzazione delle violazioni formali».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue. Preliminarmente, giova evidenziare che, con l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali il legislatore ha inteso garantire ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari, agevolando contestualmente l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza, anche al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti e semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA.

Infatti, il visto di conformità è necessario, tra l'altro, per ottenere l'esonero dalla prestazione della garanzia in caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza a credito IVA superiore a 30.000 euro e per utilizzare in compensazione orizzontale i crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 5.000 euro. Inoltre, in tema di bonus edilizi, il visto di conformità attesta, in base alla documentazione prodotta dal contribuente, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, il visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti indicati dalle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Nello specifico, si tratta dei soggetti iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro.

A tal fine, i citati professionisti devono richiedere ed ottenere l'iscrizione nell'elenco centralizzato dei professionisti legittimati al rilascio, presentando un'apposita comunicazione alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale, come previsto dall'articolo 21 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.164.

A seguito della verifica, da parte della Direzione regionale competente, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, il professionista viene iscritto, dalla data di presentazione della comunicazione, nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità. Pertanto in assenza di comunicazione preventiva, il professionista non ha titolo per apporre il visto.

Da quanto sopra riportato consegue che il visto apposto su un qualunque documento (comunicazione, dichiarazione, etc.) da un soggetto non autorizzato deve intendersi «omesso» e, dunque, non legittima l'esercizio dei diritti sottostanti da parte dei contribuenti (esercizio della detrazione delle spese sostenute, utilizzo in compensazione di un credito, etc.).

Ove gli stessi diritti siano, comunque, esercitati ne consegue la commissione di una violazione di natura sostanziale – e non formale o meramente formale come ipotizzato dagli Onorevoli istanti – punita con la sanzione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471 (laddove la violazione abbia comportato una infedeltà dichiarativa), ovvero con quella di cui al successivo articolo 13 (nel caso di indebita compensazione) (cfr. la circolare 15 gennaio 2010, n.1/E).

A conferma di quanto sopra precisato, si ricorda che, con la circolare dell'Agenzia delle entrate del 15 maggio 2019, n.11/E emanata a commento della definizione agevolata delle irregolarità formali, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119 (definizione attualmente replicata dai commi da 166 a 173, dell'articolo 1, della 29 dicembre 2022, n.197) – è stato chiarito che:

«sono escluse dalla regolarizzazione di cui all'articolo 9 le seguenti violazioni, considerate le ricadute sostanziali in capo ai contribuenti cui si riferisce la dichiarazione:

(...)

– gli errori collegati al visto di conformità – (visto omesso o irregolare, visto apposto da un soggetto diverso da colui che ha presentato la dichiarazione annuale)».